



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell’Economia del 16 settembre 2016;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, così come modificato dal DPCM 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43);

VISTO il decreto 30 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022, S.O. n. 44);

VISTO il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 228, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell’Ing. Mauro Mallone, Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il DM 2 febbraio 2023, n. 53 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 febbraio 2023 al n. 410;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento Energia n. 1 del 13/03/2023 concernente la direttiva dipartimentale sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, unitamente agli obiettivi annuali di Direzione e alle relative risorse finanziarie e umane, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio ai sensi del D.LGS. n. 123 del 30/06/2011, visto Ex Art 5 Comma 2 al n. 119 in data 14 marzo 2023;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, il quale dispone che ciascuna Amministrazione centrale, titolare di interventi del PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, che reca l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi del citato art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del MEF del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di interventi inclusi nel PNRR sono tenute ad adottare ogni

iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione dei suddetti interventi secondo il programma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO che, in particolare, il suddetto decreto 6 agosto 2021 individua il Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione titolare dei seguenti investimenti: M2C2 Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" con una dotazione di 500 milioni di euro, M2C2 Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" con una dotazione di 2 miliardi di euro, M2C2 Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno" con una dotazione di 160 milioni di euro, M2C2 Investimento 5.2 "Idrogeno" con una dotazione di 450 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 545 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state fornite specifiche disposizioni per l'attuazione del predetto investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno";

VISTO Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante "Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183", e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

VISTO l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà e che gli oneri derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono;

VISTO la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'articolo 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-

2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

VISTO il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, fissata ed indicata, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

VISTO la delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 54, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2017 e registrata presso la Corte dei Conti in data 8 novembre 2017, Registro 1, Foglio n. 1422, che ha approvato il Programma operativo complementare “Energia e sviluppo dei territori” 2014-2020 (POC), destinato alle cinque Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione pari a euro 72.477.834,86;

VISTO il punto 2 della citata delibera CIPE n. 54, il quale stabilisce che il MiSE, in qualità di Amministrazione responsabile, provvede all’attuazione del Programma secondo le modalità previste nella Sezione 4 dello stesso POC (“Governance e modalità di attuazione del programma”) e che “il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020”;

VISTO l’atto di delega del Direttore del MiSE DGMEREEN (successivamente Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Incentivi Energia, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica - DGIE) del 2 febbraio 2018 che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del POC al dirigente pro tempore della Divisione III della DGMEREEN (successivamente “MiTE - DG IE”, ora “MASE – DGIE”);

VISTO la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2018 e registrata presso la Corte dei Conti in data 19/07/2018, Registro: 1, Foglio n. 1016, che ha ampliato la dotazione finanziaria complessiva del POC in euro 120.372.320,28;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare l’articolo 1, comma 2 che prevede l’applicazione del decreto anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che all’articolo 242,

comma 7 prevede che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha novellato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevedendo all’articolo 9 che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026;

VISTO a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;

VISTO l’articolo 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica Invitalia quale società in house dello Stato;

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;

VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle società quotate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218 recante

“Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l’iscrizione del Ministero, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Invitalia S.p.a., attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTO che Invitalia S.p.a., per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all’ 80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;

VISTA la nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, con cui Invitalia S.p.a. ha comunicato alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società – Divisione III del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che in riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022, la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società – Divisione III del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia S.p.a. nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO l’articolo 192, comma 2, del predetto Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house;

VISTO che l'Agenzia ha maturato un know-how specifico in riferimento alla gestione e attuazione di interventi agevolativi analoghi a quelli in oggetto, anche cofinanziati con Fondi SIE, gestiti da Amministrazioni centrali;

VISTA secondo l'articolo 1, comma 3, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, gli atti di convenzione stipulati da Invitalia S.p.a., in qualità di soggetto in house, devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione e la lett. j) del medesimo articolo 1 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o) della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. q) della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede che il Ministero si impegna a trasmettere annualmente, alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTA la nota prot. 24601 del 28 febbraio 2022, con cui il MiTE (d'ora in avanti Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica o semplicemente MASE) ha richiesto all'Agenzia di presentare un'apposita proposta progettuale di durata triennale con relativo prospetto finanziario, per garantire all'Amministrazione la realizzazione delle predette progettualità del PNRR ricadenti nel settore "idrogeno";

VISTO che con nota prot. 133166 del 19 maggio 2022, l'Agenzia ha trasmesso al MASE la "Proposta di Piano operativo dei costi 2022-2025", rimodulato;

VISTO che nota prot. 84222 del 6 luglio 2022, il MASE, in riscontro alla proposta presentata il 19 maggio 2022, ha richiesto all'Agenzia una rimodulazione del piano finanziario al fine di decurtare i costi relativi alle attività svolte dall'Agenzia fino al 30 giugno 2022 che rientrano tra

le attività di supporto tecnico previste nella Convenzione sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia in data 21 febbraio 2022;

VISTO che con nota prot. 212555 del 13 luglio 2022, l'Agenzia ha trasmesso al MASE la "Proposta di Piano operativo dei costi 2022-2025", corredata degli elementi utili per consentire alla medesima Direzione di svolgere le necessarie valutazioni sulla congruità dell'offerta di cui all'articolo 192 del D. lgs. 50/2016;

VISTO che con nota prot. 94430 del 28 luglio 2022, il MASE, in riscontro alla proposta pervenuta il 13 luglio 2022, ha richiesto all'Agenzia una rimodulazione del piano finanziario al fine di prevedere una durata annuale delle attività di assistenza tecnica ed ha evidenziato i fabbisogni connessi all'attuazione degli interventi del PNRR relativi all'Idrogeno;

VISTO che con nota del 6 settembre 2022, prot. 107077 l'Agenzia ha trasmesso al MASE la "Proposta di Piano operativo dei costi 2022-2023", corredata degli elementi utili per consentire alla medesima Direzione di svolgere le necessarie valutazioni sulla congruità dell'offerta di cui all'articolo 192 del D. lgs. 50/2016;

VISTO che con nota prot. n. 109853 del 12 settembre 2022, il MASE, ritenendo l'offerta presentata da Invitalia S.p.a. rispondente ai fabbisogni evidenziati nella citata nota prot. 94430 del 28 luglio 2022, ha approvato il Piano trasmesso da Invitalia;

VISTA la valutazione sulla congruità economica dell'offerta effettuata dal Dirigente della Divisione IV "Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico" e trasmessa al Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia con nota prot. 38966 del 15 marzo 2023;

CONSIDERATA la Determina a contrarre n. 258 del 17/03/2023 con la quale, secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Direzione Generale Incentivi Energia, avendo considerato che il ricorso ad Invitalia S.p.a. rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie in esame ha ritenuto di poter procedere, tramite apposito atto convenzionale, all'affidamento diretto in house ad Invitalia S.p.a. delle attività di assistenza tecnica necessarie per supportare la Divisione IV del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica DGIE nella gestione e attuazione delle progettualità PNRR ricadenti nel settore "idrogeno" di cui alla Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica" Componente M2C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile";

CONSIDERATA la Convenzione n. 73 del 21/04/2023 sottoscritta dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – DGIE e da Invitalia S.p.a. per regolare le condizioni

e i rapporti per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica per efficientare la gestione delle progettualità (PNRR);

VISTI gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;

VISTO in particolare, l'articolo 68 del predetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha previsto che i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria fino al 25% dei costi diretti purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, prevede agli articoli 52 e seguenti specifiche disposizioni in ordine alle forme di sovvenzioni mediante il ricorso a costi unitari in linea con quanto già previsto per il periodo 2014-2020;

VISTO l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo è ammesso anche nell'ambito degli interventi PNRR ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel medesimo PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;

VISTO che la determinazione delle spese generali relative alle attività di cui alla convenzione si ritiene di applicare la c.d. "Metodologia PON GOV" approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (avente il ruolo di Autorità di gestione del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020) con Decreto n. 114 del 17 novembre 2020;

VISTO che in base alla predetta “Metodologia PON GOV” contenente le attestazioni dell’incidenza dei costi indiretti per il periodo 2016-2018, nei bilanci approvati e depositati da Invitalia l’incidenza delle spese generali sulle attività oggetto di rendicontazione si attesta sempre al di sopra del 25%;

VISTO che per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad Invitalia S.p.a., si ritiene congruo applicare alla Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti nel limite massimo del 25%;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, all’articolo 9, dispone che le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’amministrazione ha l’obbligo di garantire e porre in essere ogni azione necessaria al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, concernenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

CONSIDERATO che ai sensi della norma sopra citata richiamata, lo scrivente Ministero ha provveduto alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) n. F81C22002260006;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica il piano operativo approvato dal MASE ha stimato un costo di € 491.279,00 (quattrocentonovantunomiladuecentosettantanove/00) al netto di IVA, ad oggi quantificabile in € 108.081,00;

TENUTO CONTO che i costi sopra indicati trovano copertura nelle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Energia e Sviluppo dei Territori 2014 - 2020, per un importo massimo di € 599.360,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la durata della Convenzione è di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione salvo eventuali proroghe che si rendessero strettamente necessarie per il completamento delle attività previste nel Piano operativo, previa presentazione di richiesta motivata da parte di Invitalia S.p.a.;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione della Convenzione n. 73 del 21/04/2023,

DECRETA

Articolo Unico

Per le finalità sopra indicate, **si approva** la Convenzione n. 73 del 21/04/2023 sottoscritta dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – DGIE e da Invitalia S.p.a.

per regolare le condizioni e i rapporti per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica per efficientare la gestione delle progettualità (PNRR) ricadenti nel settore “idrogeno” di cui alla Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” – Componente M2C2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” così come descritte in dettaglio nel Piano operativo e dei costi 2022-2023.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Mallone